



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

*“Disposizioni per la tutela dell’area del SIN di Crotono-Cassano-Cerchiara
dai rifiuti pericolosi e radioattivi non prodotti nel territorio regionale”*

**I Consiglieri regionali
Antonello Talerico (firmato)**

Proposta di Legge recante “Disposizioni per la tutela dell’area del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara dai rifiuti pericolosi e radioattivi non prodotti nel territorio regionale”

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge nasce dalla necessità impellente di intervenire in maniera concreta a tutela dell’area del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone-Cassano-Cerchiara, una delle zone più gravemente compromesse d’Italia sotto il profilo ambientale e sanitario. Per decenni, questo territorio è stato sede di intense attività industriali che, in assenza di adeguati interventi di bonifica, hanno lasciato un’eredità pesante in termini di contaminazione del suolo, delle acque e dell’aria.

Il SIN di Crotone si estende per 1.448 ettari di aree a mare e complessivi 884 ettari a terra, comprendendo il perimetro industriale della città di Crotone e le discariche a mare ex Pertusola Sud e Fosfote. All’interno del sito sono state accumulate nel corso del tempo oltre due milioni di tonnellate di rifiuti tossici contenenti metalli pesanti come arsenico, mercurio, piombo, cadmio e zinco, molti dei quali notoriamente cancerogeni e mutageni. Questi materiali derivano dalle attività industriali chimiche e metallurgiche svolte, sin dagli anni venti del Novecento, da società come Pertusola Sud S.p.A. e Montedison/Fosfotec, e sono rimasti sul territorio anche dopo la cessazione delle attività, avvenuta negli anni Novanta, senza che sia mai stata effettuata una bonifica adeguata.

Le conseguenze per la salute pubblica sono state gravi e documentate da numerosi studi epidemiologici, condotti dall’Istituto Superiore di Sanità, da ARPACAL e dai Registri Tumori, che hanno messo in luce un eccesso di mortalità e morbilità per tumori polmonari, linfomi e leucemie infantili, nonché un incremento significativo della mortalità per malattie respiratorie croniche e cardiovascolari.

La popolazione è risultata esposta a sostanze tossiche persistenti attraverso l’aria, il suolo e le acque, compromettendo le condizioni di vita e aumentando il rischio sanitario collettivo.

Le falde acquifere risultano contaminate, mentre sversamenti nel mare Ionio e discariche abusive collocate in prossimità della costa mettono a rischio non solo l’ecosistema marino, ma anche due settori vitali per l’economia regionale come il turismo balneare e la pesca.

Il SIN di Crotone, dunque, non è soltanto un problema locale, ma rappresenta una questione di sicurezza nazionale, che tocca contemporaneamente profili ambientali, sanitari ed economici. Nonostante le numerose denunce e richiami provenienti dalla Corte dei Conti, dalla Commissione Europea e dallo stesso Ministero dell’Ambiente, la bonifica del sito è rimasta sostanzialmente inattuata, ostacolata da lungaggini procedurali, responsabilità istituzionali frammentate e resistenze politiche e industriali.

I dati sono allarmanti e richiedono una risposta istituzionale ferma e responsabile.

È in questo contesto che si inserisce la presente proposta di legge, che intende introdurre un divieto – temporaneo e mirato – all’immissione, al trattamento, allo stoccaggio e allo smaltimento di rifiuti pericolosi e radioattivi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 sia i rifiuti radioattivi e le scorie definite dal D.Lgs. 101/2020, nonché qualsiasi altra sostanza pericolosa per la salute umana o per l’ambiente, non prodotti nel territorio calabrese, limitato esclusivamente all’area del SIN.

L’obiettivo è semplice e al contempo fondamentale: impedire che un territorio già duramente colpito da decenni di incuria e contaminazione venga ulteriormente sovraccaricato da nuovi flussi di rifiuti provenienti da fuori regione, aggravando una situazione ambientale già drammatica.

La proposta si muove nel pieno rispetto dell’ordinamento costituzionale. Trova fondamento nell’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, e nell’articolo 117, terzo comma, che attribuisce alle Regioni competenze

concorrenti in materia di tutela della salute e governo del territorio. La giurisprudenza costituzionale, inoltre, riconosce alle Regioni la possibilità di adottare misure normative specifiche, purché giustificate da esigenze concrete, documentate e localmente circoscritte, come nel caso in esame.

Il provvedimento non introduce un divieto generalizzato, bensì una misura delimitata nel tempo e nello spazio: cesserà automaticamente di avere efficacia una volta concluse le operazioni di bonifica ambientale dell'area interessata, così come previste dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. A garanzia dell'efficacia e della precisione dell'intervento, si prevede che l'ARPACAL proceda alla perimetrazione tecnica dell'area di rispetto ambientale, tenendo conto di parametri scientifici quali lo stato di contaminazione del suolo, la vulnerabilità degli ecosistemi e la presenza di insediamenti umani.

La proposta prevede inoltre l'attivazione di misure informative e preventive a vantaggio delle comunità locali, nonché un regime sanzionatorio severo ma proporzionato, che mira a scoraggiare ogni violazione della normativa e a garantire il rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.

In definitiva, si tratta di un intervento doveroso e coerente con i principi di precauzione, responsabilità e salvaguardia della salute. La Regione Calabria, attraverso questa legge, riafferma il proprio impegno per la tutela dei cittadini e del territorio, in un'ottica di giustizia ambientale e di concreta protezione delle aree più fragili del suo tessuto territoriale.

La proposta si compone di 6 articoli, di seguito descritti:

- **Art. 1 – Finalità**
- **Art. 2 – Ambito di applicazione**
- **Art. 3 – Divieto di importazione e stoccaggio**
- **Art. 4 – Tutela del territorio e dei cittadini**
- **Art. 5 – Vigilanza e sanzioni**
- **Art. 6 – Norma finale ed entrata in vigore**

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: “Disposizioni per la tutela dell'area del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara dai rifiuti pericolosi e radioattivi non prodotti nel territorio regionale”

Incidenza finanziaria: La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Le attività di perimetrazione, controllo e vigilanza rientrano nelle ordinarie funzioni di ARPACAL e delle strutture regionali preposte. Le eventuali campagne informative potranno essere finanziate con fondi già disponibili (POR, PNIEC, PNC).

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1.	Disciplina le finalità. Non comporta spese in quanto indica l'oggetto delle disposizioni normative	//	//	//

2.	Disciplina l'ambito di applicazione. Non comporta spese.	//	//	//
3.	Prevede il divieto di importazione e stoccaggio. Non comporta spese.	//	//	//
4.	Disciplina la tutela del territorio e dei cittadini	//	//	//
5.	Disciplina la vigilanza e le sanzioni	//	//	//
6.	Norma finale ed entrata in vigore	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Proposta di legge recante **“Disposizioni per la tutela dell’area del SIN di Crotona-Cassano-Cerchiara dai rifiuti pericolosi e radioattivi non prodotti nel territorio regionale”**

Art. 1 **(Finalità)**

1. La presente legge ha lo scopo di tutelare l’ambiente, il territorio e la salute pubblica nell’area del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Crotona-Cassano-Cerchiara, mediante l’introduzione temporanea di misure restrittive sull’ingresso, stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi e radioattivi non prodotti localmente.
2. Le disposizioni mirano a evitare ulteriori carichi inquinanti in un’area già gravemente compromessa, in attesa della completa bonifica e messa in sicurezza del sito.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni si applicano esclusivamente all'area di rispetto ambientale del SIN di Crotona-Cassano-Cerchiara, da individuarsi con perimetrazione tecnica dell'ARPACAL.
2. Sono oggetto della presente legge:
 - a) Rifiuti pericolosi ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
 - b) Rifiuti radioattivi come definiti dal D.Lgs. 101/2020;
 - c) Altre sostanze o materiali ritenuti altamente pericolosi secondo valutazione tecnico-scientifica dell'ARPACAL.

Art. 3

(Divieto di importazione e stoccaggio)

1. È fatto divieto temporaneo di importare, stoccare, trattare o smaltire rifiuti di cui all'art. 2 nell'area di applicazione della presente legge.
2. Il divieto ha efficacia fino alla certificazione del completamento delle bonifiche del SIN da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, ARPACAL provvede alla perimetrazione tecnica dell'area di rispetto, considerando:
 - a) lo stato di contaminazione di suolo, aria e acque;
 - b) la vulnerabilità degli ecosistemi;
 - c) la vicinanza a centri abitati o attività economiche sensibili.
3. In casi eccezionali di emergenza ambientale nazionale, il Consiglio regionale può autorizzare deroghe, previo parere vincolante di ARPACAL e dell'Istituto Superiore di Sanità.

Art. 4

(Tutela del territorio e dei cittadini)

1. Le autorità regionali promuovono:
 - a) Sistemi sostenibili per la gestione dei rifiuti calabresi;
 - b) Azioni prioritarie di bonifica nell'area del SIN;
 - c) Programmi di sorveglianza sanitaria e epidemiologica per la popolazione residente.

Art. 5

(Vigilanza e sanzioni)

1. Il rispetto delle disposizioni è assicurato da ARPACAL e dalle strutture regionali competenti.
2. Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative da 100.000 a 1.000.000 di euro, oltre all'obbligo di ripristino ambientale.
3. Nei casi in cui le condotte costituiscano reato, si applicano le norme penali e ambientali vigenti.

Art. 6

(Norma finale ed entrata in vigore)

1. La Regione promuove campagne informative e azioni di prevenzione sul rischio ambientale, con priorità per l'area del SIN.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.